



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 158

Seduta del 28 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, I COMMA, LETT. E) D. LGS. 267/2000, RELATIVI AD ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO SVOLTE A FAVORE DELLA EX COMUNITA' MONTANA APPENNINO PISTOIESE. 5^ VARIAZIONE

L'anno duemilatredici, e questo giorno Ventotto del mese di Novembre alle ore 15.45 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano presenti N. 22 Consiglieri ed assenti N. 3, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FRATONI FEDERICA	X		MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE		X
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA	X	
BONFANTI VALERIO	X		BONACCHI GUGLIELMO	X	
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CALVETTI GIULIANO	X		GAVAZZI CRISTINA	X	
MENICACCI MARIANNA	X		LAPENNA KARIM		X
NARDI CLAUDIO	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO	X	
ROMITI GABRIELE	X		ONORI MARCO	X	
SANSONI MASSIMO	X		BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA	X		TINTORI MAURO	X	
BETTI ANDREA	X				

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Sigg: GAVAZZI CRISTINA – NARDI CLAUDIO – SANSONI MASSIMO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, I COMMA, LETT. E) D. LGS. 267/2000, RELATIVI AD ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO SVOLTE A FAVORE DELLA EX COMUNITA' MONTANA APPENNINO PISTOIESE. 5^ VARIAZIONE

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Martini illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente dell'Avvocatura Provinciale, avv. Paola Pupino

Assessore Martini OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Martini il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere Bonacchi OMISSIS intervento nel file audio (7m c.a)

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Martini;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 27/11/2013 (all. B);
- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente:

Presenti 22

Voti favorevoli n. 21 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Calvetti, Menicacci, Nardi, Romiti, Sansoni, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Bartolini, Bonacchi, Galligani, Gavazzi, La Pietra, Onori, Baldi)

Voti contrari n. 1 (Tintori)

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente Calistri comunica che è assente giustificato il Consigliere La Penna.

Presidente Calistri

OMISSIS intervento nel file audio (9m c.a)

Il Consiglio termina alle ore 19,20.



Provincia di Pistoia

P.zza San Leone, 1 51100 Pistoia tel. 0573-374277-270 fax 0573-374570

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, I comma, lett. e) LGS. 267/2000, RELATIVI AD ATTIVITA' di DIFESA in GIUDIZIO SVOLTE a FAVORE DELLA EX COMUNITÀ MONTANA APPENNINO PISTOIESE – 5^ VARIAZIONE

II DIRIGENTE dell'AVVOCATURA GENERALE

PREMESSA

Con L.R. 68 del 27 dicembre 2011 “*Norme sul sistema delle autonomie locali*” la Regione Toscana decideva di sopprimere le Comunità Montane, prevedendo nel contempo la possibilità per i Comuni, già facenti parte di tali enti, di trasformarsi in Unioni di Comuni, con il subentro dei nuovi soggetti nei beni e rapporti attivi e passivi degli enti montani estinti.

L'art. 67 della legge stabiliva che tale decisione dovesse essere assunta dalla maggioranza dei Comuni facenti capo alla Comunità Montana, individuando anche il termine entro il quale completare gli adempimenti da perfezionare con l'insediamento degli organi dell'Unione.

Nella medesima legge veniva poi disciplinata la diversa ipotesi della mancata trasformazione in Unione, in esito alla quale, dichiarata in ogni caso l'estinzione della comunità montana a causa della mancata trasformazione in Unione dei Comuni, veniva disposta la nomina, da parte della Regione, di un Commissario, per la formazione del piano di successione e di subentro.

Inizialmente i Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Appennino Pistoiese, (San Marcello Pistoiese, Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese, Pescia e Montale), ad eccezione di Marliana, deliberavano la costituzione dell'Unione. Non assumevano, tuttavia, i successivi atti propedeutici all'insediamento degli organi dell'Unione nei termini previsti dall'art. 67, comma 3, della LRT n. 68/1911.

E allora con L.R. 59 del 25 Ottobre 2012, pubblicata sul BURT n. 58 del 31 Ottobre 2012, avente ad oggetto “*Modifiche alla Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 68,*” la Regione introduceva nella L.R. 68/2011 un'apposita norma sull'estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese, prevista con decorrenza 1° Dicembre 2012.

L'art. 78 bis della suddetta legge, come formulato a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 59/2012. così dispone:

“Art. 78 bis. Disposizioni speciali per l'estinzione della Comunità montana Appennino Pistoiese.

1. La Comunità montana Appennino Pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.

2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino Pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell'esercizio delle funzioni dell'ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni della

comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La Provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera l). Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunità montana stessa....”

Pertanto, con effetto dal 1° dicembre 2012, la Provincia di Pistoia è subentrata nelle funzioni della ex Comunità Montana, il cui scioglimento ha avuto luogo senza piano di subentro;

Dato atto che:

- l'ultimo bilancio di previsione approvato dalla Comunità Montana risale all'anno 2011;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato è riferito all'esercizio 2009,
- con delibera GP n. 165/2012, ratificata dal CP con atto n. 259/2012, cui si rinvia, sono state variate le previsioni del Bilancio Provinciale, prendendo atto della situazione contabile della ex Comunità Montana;
- dal 1° dicembre 2012 è iniziata la verifica delle singole poste contabili iscritte in bilancio, come stabilito nelle delibere sopracitate;
- nel corso di tale verifica è emerso che la soppressa Comunità Montana, in alcuni casi, ha adottato provvedimenti di spesa senza assumere il necessario impegno di spesa; in altri gli impegni di spesa assunti inizialmente si sono rivelati insufficienti per la copertura della spesa complessiva;
- ai sensi degli artt. 183 e 191 del TUEL si ritiene che, in presenza dei requisiti previsti, tali spese costituiscano debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 TUEL.

CONSIDERATO che, ai fini del loro riconoscimento, occorre applicare quanto previsto dall'ultima norma citata, che dispone:

“Articolo 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”

Richiamato l'art. 191 dello stesso TUEL, contenente la disciplina prevista dal Legislatore per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione di spese, che così recita:

“Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all' articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.”

Richiamato altresì l'art. 183 TUEL, contenente le specifiche regole da seguire per l'assunzione degli impegni di spesa, che stabilisce:

“Articolo 183 Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;

d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4."

Alla luce della normativa sopra richiamata sono state trattate alcune spese della ex Comunità Montana, rientranti, per materia, nella competenza dell'Avvocatura Generale della Provincia in quanto riferite ad attività di difesa in giudizio svolte a favore del disciolto ente montano. Nel presente atto deliberativo esse sono state accorpate .

Dall'esame svolto è emerso che la ex C.M. ha assunto impegni insufficienti per la copertura della spesa effettiva, derivante dal disimpegno di incarichi di difesa in giudizio attribuiti a professionisti esterni. Quanto ad essi, occorre comunque aggiungere che, poiché i giudizi si sono conclusi con reiezione delle pretese avversarie e condanna degli attori alla rifusione delle spese legali al convenuto vittorioso. In virtù della sentenza queste ultime verranno interamente recuperate nei confronti dei soccombenti. Le procedure di recupero sono già in corso.

L'Avvocatura Generale ha iniziato la verifica delle singole poste contabili di cui al presente atto, chiedendo alla Dott.ssa Rosa Apolito, già Segretario Generale dell'ente soppresso, di relazionare in ordine alle ragioni di ciascuna spesa, alla loro utilità e congruità, all'arricchimento per la ex C.M., alla corrispondenza ai compiti istituzionali della stessa, alla regolare esecuzione e quindi alla riconoscibilità dei relativi debiti fuori bilancio.

Prima di passare in rassegna tali spese, si ritiene opportuno sottolineare che, dal momento del subentro della Provincia in tutti i rapporti giuridici pendenti della ex C.M., il ns ente è subentrato anche in tutti i contenziosi di quest'ultima, che priva di Ufficio Legale interno, era costretta ad affidare la propria difesa in giudizio a professionisti esterni. In Provincia, invece, è l'Avvocatura interna che segue direttamente tutta l'attività contenziosa, giudiziale e stragiudiziale. Per questo motivo, dopo l'estinzione della C.M., tale struttura è stata incaricata di gestire tutto il contenzioso dell'ente soppresso, compresi i recuperi delle spese legali.

Le relazioni redatte dalla D.ssa Rosa Apolito sono allegate alla presente delibera (prot. nn. 0142213, 0142216, tutte del 17.10.2013).

Nello specifico, l'Avvocatura, tenuto conto di quanto evidenziato dalla suddetta, ha preso in esame due voci di spesa e precisamente:

1. **Contenzioso Chelucci Massimo/C.M.** Si tratta dell'incarico di difesa conferito dalla ex C.M. con atto di Giunta n. 77/2009 all'Avv. Giuseppe Alibrandi, relativamente al quale con determinazione dirigenziale n. 520 del 21 ottobre 2009 è stato assunto, in via presuntiva, l'impegno di spesa onnicomprensivo di € 2.500,00= L'azione promossa dall'attore tendeva ad ottenere dalla C.M. il risarcimento danni per " *aver omesso di compiere quanto di sua competenza con riferimento ai lavori di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalla frana...omissis...e condannare la stessa ai danni nella complessiva somma di € 293.334,00= ed € 16.232,00= per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria* ".

Con sentenza n. 1034/2012 il Tribunale di PT ha respinto le pretese di controparte, condannando l'attore al pagamento delle spese legali alla comunità Montana, quantificate in € 11.355,76=, con IVA calcolata al 22%; a tale somma va aggiunto l'ulteriore importo di €168,00, occorrente per la registrazione della sentenza, per un totale di € 11.523,76=.

Dato atto che l'importo di € 2.500,00 di cui sopra trova copertura sul bilancio annuale di previsione 2013 conto residui della Provincia di Pistoia:

Entrata /Spesa	Codice ministeriale	Funzione descrizione	Servizio descrizione	Capitolo	Impegno	Disponibilità impegno
S	1010203	1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2- Segreteria generale, personale e organizzazione	103527/2	1062/2012	€ 2.500,00

Considerato l'impegno di spesa già assunto, occorre reperire la differenza, pari ad € 9.023,76 = per poter liquidare il saldo delle competenze spettanti al legale di fiducia dell'ente montano disciolto.

Si precisa che è attualmente in corso la procedura per il recupero coattivo delle spese di difesa della ex C.M. nei confronti della controparte soccombente con condanna alle spese in forza della citata sentenza.

Nel frattempo occorre pagare il corrispettivo dovuto, nella misura stabilita dal Tribunale, all'avv. Giuseppe Alibrandi di Pistoia, a suo tempo nominato difensore della Comunità Montana. Occorre pertanto procedere all'approvazione del debito fuori bilancio de quo, onde evitare il pagamento di interessi legali e scongiurare il pericolo di eventuali azioni esecutive.

La spesa rientra nella lett. e) dell'art. 194 del TU 267/2013, trattandosi di corrispettivo relativo a prestazione di attività legale .

Si rileva che nel caso in esame non occorre attestare la congruità della spesa, in quanto la sua quantificazione è stata direttamente effettuata dal Tribunale con la sentenza, oggi esecutiva, che ha concluso il giudizio.

2. **Contenzioso Baldi Franco/C.M.** Si tratta dell'azione legale promossa nei confronti dell'ente montano per ottenere il pagamento di n. 490 copie di una pubblicazione edita dalla Casa Editrice Etruria, a suo tempo consegnate alla C.M. Incarico di difesa conferito all'Avv. Francesca Fagnoni con atto di Giunta Esecutiva n. 76/2009 e assunzione dell' impegno di € 1.500,00= Con sentenza del Tribunale di PT n.577/2012 sono state respinte le richieste di controparte, con condanna di quest'ultima anche al pagamento delle spese legali, per totale complessivo di € 4.901,70=, con IVA calcolata al 22%.

Con ordinanza dell'Avvocatura n. 456 del 4 aprile 2013 all'Avv. Fagnoni è stato liquidato, l'importo di € 1.500,00=, già impegnato dalla ex C.M. Si tratta di liquidare ora il saldo, per un importo totale di € 3.401,70=, da assumere quale debito fuori bilancio. (IVA calcolata al 22%.)

Si precisa che è attualmente in corso la procedura per il recupero coattivo delle spese di difesa della ex C.M. nei confronti della controparte soccombente con condanna alle spese in forza della citata sentenza.

Nel frattempo occorre pagare il corrispettivo dovuto, nella misura stabilita in sentenza, all'avv. Francesca Fagnoni di Pistoia, a suo tempo nominata difensore della Comunità Montana. Occorre pertanto procedere all'approvazione del debito fuori bilancio de quo, onde evitare il pagamento di interessi legali e scongiurare il pericolo di eventuali azioni esecutive.

La spesa rientra nella lett. e) dell'art. 194 del TU 267/2013, trattandosi di corrispettivi riferiti alla prestazione di servizi legali.

Si rileva che, anche nel caso in esame, non occorre attestare la congruità della spesa, in quanto la sua quantificazione è stata direttamente effettuata dal Tribunale con la sentenza, oggi esecutiva, che ha concluso il giudizio.

I documenti di spesa relativi a tali relazioni sono depositati agli atti dell'Avvocatura Generale per i successivi adempimenti di liquidazione, da effettuarsi a seguito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

** ** *

DATO ATTO che la quantificazione del debito fuori bilancio da riconoscersi è pari ad € 12.425,46;

DATO ATTO che, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, provvede l'Avvocatura Generale, in quanto struttura cui, nell'attuale assetto organizzativo della Provincia di Pistoia, sono stati assegnati i capitoli di spesa su cui avrebbero dovuto essere imputate le spese per l'attività contenziosa, giudiziale e stragiudiziale anteriormente all'estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese e al subentro della Provincia di Pistoia per effetto dell'art. 78 bis della L.R. Toscana n. 68/2011;

DATO ATTO CHE in relazione alla spesa questa risulta finanziata per € 4.000,00 sul bilancio provinciale come segue:

Entrata /Spesa	Codice ministeriale	Funzione descrizione	Servizio descrizione	Capitolo	Impegno	Disponibilità impegno
S	1010203	1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2- Segreteria generale, personale e organizzazione	103527/2	1062/2012	€ 2.500,00
S	1010203	1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2- Segreteria generale, personale e organizzazione	103527/2	1060/2012	€ 1.500,00 (già liquidati con ord. 456/2013)

DATO ATTO CHE, in conseguenza di quanto descritto, si deve prevedere il recupero delle somme a seguito di soccombenza per € 16.425,46 mediante variazione di bilancio.

VISTO che per € 12.425,46 non risultava finanziata sul bilancio della Ex Comunità Montana e che quindi si deve finanziare mediante di variazione di Bilancio contestualmente al presente provvedimento così come previsto dall'art. 194 del TUEL secondo il seguente modo:

Entrata/ Spesa	Codice ministeriale	Titolo/Funzione descrizione	Categoria/Servizio descrizione	Codice di intervento	Capitolo	Importo
E	3052545	3 – entrate extratributarie	5- Proventi diversi		2441-35578/0	€ 16.425,46
S	1010908	1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	9- Altri servizi generali	8- oneri straordinari della gestione corrente	1-103530/0	€ 12.425,46
S	1010911	1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di	9- Altri servizi generali	11- Fondo di riserva	1-117200/0	€ 4.000,00

		controllo				
--	--	-----------	--	--	--	--

VISTO l'art. 239, comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede la competenza dell'Organo di revisione al rilascio di pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto "*Competenza del consiglio*";

Visto l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia;

Tutto ciò premesso,

Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

1. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, come sopra descritti, ai sensi dell'art. 194 lett. a) ed e) del D.lgs. n. 267/2000 nei seguenti importi:

- <u>Contenzioso Chelucci Massimo/C.M</u>	€ 9.023,76 =
- <u>Contenzioso Baldi Franco/C.M.</u>	€ 3.401,70 =
per un totale complessivo di	€ 12.425,46

2. di provvedere a finanziare l'importo di € 12.425,46 come riportato in narrativa e secondo i movimenti contabili riportati nella tabella di cui sopra;

3. di incaricare i responsabili dell'Avvocatura Generale e dei Servizi Finanziari di assumere tutti i conseguenti atti di attuazione della presente deliberazione;

4. di trasmettere il presente atto ai revisori dei conti della Provincia ed alla Procura regionale della sezione della Corte dei Conti della Toscana;

5. di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

6. di pubblicarlo all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente;

Pistoia, li 25.10.2013

Il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale

Avv. Paola Pupino

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Dirigente dei Servizi Finanziari e
Sistema della Partecipazioni
(Dott. ssa Letizia Baldi)

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale

OGGETTO:.....


ACCERTAMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 I COMMA, LETT. E
DEL D.L. 2000 RELATIVI AD ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO SVOLTE A FAVORE DELLA EX
COMUNITA' MONTANA APPENNINO PISTOIESE. - 5^ VARIAZIONE

	<p>Provincia di Pistoia Servizio AVVOCATURA</p>
---	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita/~~non necessita del~~ parere di regolarità contabile.

Pistoia, 26.10.13

Il Dirigente
Avv. Paola Pupino



	<p>Provincia di Pistoia Servizi Finanziari</p>
---	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....
.....
.....

Pistoia, 5.11.2013


Il Dirigente
 D.ssa Letizia *Baschi*




Provincia di Pistoia

Staff "Unità di progetto per la gestione dei rapporti con i Comuni" alle dirette dipendenze del Presidente

e-mail: r.apolito@provincia.pistoia.it



Avv. Paola Pupino
Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per integrazione impegno di spesa originariamente assunto e rivelatosi insufficiente – Avv. Giuseppe Alibrandi

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Esecutiva 77 del 21 settembre 2009, la Comunità Montana Appennino Pistoiese si costituiva nel procedimento civile R.G. n. 2567/2009, promosso dal signor Chelucci Massimo, tendente ad ottenere un risarcimento danni per "...omissis responsabilità della Comunità Montana per aver omesso di compiere quanto di Sua competenza con riferimento ai lavori di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalla frana e...condannare la stessa a risarcire i danni...nella complessiva somma di € 293.334,00 ed € 16.232,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria";
- l'incarico per la difesa in giudizio nella vertenza avanti al Tribunale Civile di Pistoia per la tutela degli interessi e ragioni dell'Ente, veniva affidato all'Avv. Giuseppe Alibrandi, con studio in Pistoia;
- con atto dirigenziale n. 520 del 21 ottobre 2009 veniva impegnata allo scopo, in via presuntiva, la somma di € 2.500,00 al lordo IVA e CPA.

In data 11 settembre 2013 prot. 127406, l'Avvocato Giuseppe Alibrandi comunicava che, con sentenza n. 1034 /2012, il Tribunale di Pistoia, accogliendo la linea difensiva della Comunità Montana, rigettava le richieste avversarie e poneva a carico del signor Chelucci Massimo le spese di lite, quantificate in complessive € 11.262,68 per onorari, oltre rimborso forfetario 12,5% IVA e CPA come per legge.

Il corrispettivo dell'incarico – nella sentenza 1034/2012 - veniva liquidato, in applicazione del D.M. 140/2012 in euro 8.950,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, e pertanto in complessivi euro 11.355,76 (tenuto conto dell'intervenuta variazione dell'aliquota IVA).


Occorre, pertanto, procedere al riconoscimento del debito di € 8.855,76 quale differenza fra l'impegno originariamente assunto di € 2.500,00 e quanto definito all'esito conclusivo della pratica in € 11.355,76 e che tale somma dovrà essere oggetto di azione di recupero nei confronti del signor Massimo Chelucci.

Considerato che l'azione intrapresa ha rappresentato arricchimento necessario permettendo di sostenere le ragioni dell'Ente chiamato a pagare ingiustamente la somma di € 293.334,00 per danno patrimoniale da svalutazione economica di fabbricato ed € 16.232,00 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali e rivalutazione economica.

Dato Atto che la spesa come sopra indicata è stata originata dalla Comunità Montana in data anteriore all'estinzione avvenuta in data 30 novembre 2012 e, quindi, anteriormente al subentro della Provincia, avvenuto a decorrere dal 1° dicembre 2012 per effetto dell'articolo 78 bis L.R. n. 68/2011;

Dato Atto che sulla spesa così originata e riportata nella presente relazione la sottoscritta, all'epoca dirigente del settore amministrativo, dichiara:

- a) che la spesa sopra descritta deriva da obbligo contrattuale ed è riferita al regolare funzionamento ed ai compiti istituzionale della Comunità Montana stessa;
- b) ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. e) T.U.E.L. ha costituito utilità e arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di funzioni e servizi di competenze e, pertanto, se ne chiede il riconoscimento come debito fuori bilancio.

Il Dirigente
D.ssa Rosa Apollito


.....



Provincia di Pistoia

Staff "Unità di progetto per la gestione dei rapporti con i Comuni" alle dirette dipendenze del Presidente

e-mail: r.apolito@provincia.pistoia.it

PROVINCIA DI PISTOIA

- PROTOCOLLO GENERALE -

Prot. n. 0142216 / 2013 / A

Data 17/10/2013 Class. 03-04

Avv. Paola Pupino

Sede

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio per integrazione impegno di spesa originariamente assunto e rivelatosi insufficiente - Avv. Francesca Fagnoni

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 21 settembre 2009, la Comunità Montana Appennino Pistoiese si costituiva nel procedimento civile R.G. n. 1847/2009, promosso dal signor Franco Baldi, tendente ad ottenere il pagamento "omissis" della somma di € 22.050,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa minor o maggior somma che risulterà provata, oppure che verrà liquidata in via equitativa";
- l'incarico per la difesa in giudizio nella vertenza avanti al Tribunale Civile di Pistoia, per la tutela degli interessi e proprie ragioni dell'Ente, veniva affidato all'Avv. Francesca Fagnoni, con studio in Pistoia;
- con atto dirigenziale 493/2009 veniva impegnata allo scopo, in via presuntiva, la somma di € 1.500,00.

In data 10 luglio 2012 prot. 4667, l'Avvocato dell'Ente comunicava che, con sentenza n. 577 /2012, il Tribunale di Pistoia, accogliendo la linea difensiva della comunità montana, rigettava le richieste avversarie e poneva a carico del signor Baldi le spese di lite, quantificate in € 1.804,00 per diritti, € 1.630,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 12,5% IVA e CPA come per legge.

Il corrispettivo dell'incarico veniva così definito nell'importo totale di € 4.861,51, come liquidato dal Giudice nel dispositivo della sentenza.

Con successiva nota del 03.10.2012 prot. N. 6454 la Professionista informava che, "occorrerà dare corso a quanto stabilito nel medesimo provvedimento. In particolare il collega avv. Ubaldi, procuratore dell'attore Baldi, mi ha fatto sapere di aver provveduto al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza; mi riferisce inoltre che nel corso del corrente mese di ottobre il suo assistito provvederà a pagare direttamente all'ente le spese legali liquidate in favore di quest'ultimo. Il collega, chiede, altresì, la restituzione dei volumi già consegnati *sine titulo* alla Comunità "

Con ordinanza n. 456/2013 , a firma della Dirigente Avv. Paola Pupino, veniva liquidato un acconto di € 1.500,00 lorde, secondo la disponibilità a suo tempo impegnata , con riserva di liquidare il saldo non appena reperito il necessario finanziamento.

Occorre, pertanto, procedere al riconoscimento del debito di € 3.361,51 quale differenza fra l'impegno originariamente assunto di € 1.500,00 e quanto definito all'esito conclusivo della pratica in € 4.861,51 e che tale somma dovrà essere oggetto di azione di recupero nei confronti del signor Franco Baldi.

Considerato, pertanto, che l'azione intrapresa ha rappresentato arricchimento necessario ed ha permesso di sostenere le ragioni dell'ente chiamato ingiustamente a pagare la somma di € 22.050,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione economica;

Dato Atto che la spesa come sopra indicata è stata originata dalla Comunità Montana in data anteriore all'estinzione avvenuta in data 30 novembre 2012 e, quindi, anteriormente al subentro della Provincia di Pistoia, avvenuto a decorrere dal 1° dicembre 2012 per effetto dell'articolo 78 bis L.R. n. 68/2011;

Dato Atto, inoltre, che sulla spesa così originata e riportata nella presente relazione la sottoscritta, all'epoca dirigente del settore amministrativo, dichiara:

- a) che la spesa sopra descritta deriva da obbligo contrattuale ed è riferita al regolare funzionamento ed ai compiti istituzionali della Comunità Montana stessa;
- b) ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. e) T.U.E.L. ha costituito utilità e arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di funzioni e servizi di competenze e, pertanto, se ne chiede il riconoscimento come debito fuori bilancio.

Il Dirigente
D.ssa Rosa Apollito



Provincia di Pistoia

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, I COMMA, LETT. e) D.Lgs. 267/2000, RELATIVI AD ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO SVOLTE A FAVORE DELLA EX COMUNITA' MONTANA APPENNINO PISTOIESE - 5° VARIAZIONE -

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

considerato che

- con effetto dal 1 dicembre 2012 la Provincia di Pistoia è subentrata nelle funzioni della ex Comunità Montana Appennino Pistoiese il cui scioglimento è avvenuto senza piano di subentro;
- l'ultimo bilancio di previsione approvato dalla Comunità Montana risale all'anno 2011 mentre l'ultimo consuntivo approvato è riferito all'anno 2009;
- con delibera di Giunta n. 165/2012, ratificata dal Consiglio Provinciale, sono state variate le previsioni del Bilancio Provinciale prendendo atto della situazione contabile della ex Comunità Montana;
- a far data dal subentro l'Ente ha dato avvio alla verifica delle singole poste contabili iscritte in bilancio;

tenuto conto che

- dall'esame svolto è emerso che la ex C.M. ha assunto impegni insufficienti per la copertura di spese riferite ad attività di difesa in giudizio svolte a favore del disciolto ente montano;
- nello specifico l'Avvocatura Generale della Provincia ha preso in esame le seguenti due fattispecie:

1) Contenzioso Chelucci Massimo/C.M.

Trattasi dell'incarico di difesa conferito dalla ex C.M. con atto di Giunta n. 77/2009 all'Avv. Giuseppe Alibrandi in relazione al quale è stato assunto, in via presuntiva, l'impegno di spesa complessivo di € 2.500,00. Con sentenza n. 1034/2012 il Tribunale di Pistoia ha respinto le pretese di parte attrice volte al riconoscimento di un risarcimento danni condannando la controparte al rimborso delle spese legali alla C.M. quantificate in € 11.355,76 (con Iva al 22%) oltre l'importo di € 168,00 necessario per la registrazione della sentenza. Considerato l'impegno di spesa iniziale assunto di € 2.500,00, si pone la necessità di reperire la differenza pari ad € 9.023,76. Trattasi di spesa riconducibile alla casistica di cui alla lett. e) dell'art. 194 del TUEL che, sulla base della relazione predisposta dal Dirigente dott.ssa Rosa Apolito, ha determinato arricchimento per l'Ente in quanto il giudizio intrapreso ha evitato l'ingiusto addebito a carico dell'Ente della somma complessiva di € 309.566,00 a titolo di danno patrimoniale e non. Il profilo della congruità della spesa è assorbito dalla liquidazione intervenuta ad opera dell'organo giudicante sulla base di una sentenza oggi esecutiva. L'ente precisa che è attualmente in corso la procedura per il recupero coattivo delle spese di difesa nei confronti della parte soccombente.

2) Contenzioso Baldi Franco/C.M.

Trattasi dell'incarico di difesa conferito dalla ex C.M. con atto di Giunta n. 76/2009 all'Avv. Francesca Fagnoni in relazione al quale è stato assunto, in via presuntiva, l'impegno di spesa complessivo di € 1.500,00. L'azione legale era stata promossa dal Sig. Baldi Franco al fine di ottenere il pagamento da parte della CM di n. 490 copie di una pubblicazione edita dalla Casa Editrice Etruria per un controvalore di € 22.050,00. Con sentenza n. 577/2012 il Tribunale di Pistoia respingeva la domanda attorea e condannava il Sig. Baldi al rimborso delle spese di lite quantificate in complessive € 4.901,70. Con ordinanza dell'Avvocatura n. 456/2013 l'importo di € 1.500,00 è già stato oggetto di liquidazione a favore dell'Avv. Fagnoni. Si pone la necessità di reperire la differenza di € 3.401,70. Trattasi di spesa riconducibile alla casistica di cui alla lett. e) dell'art. 194 del TUEL che, sulla base della relazione predisposta dal Dirigente dott.ssa

Rosa Apolito, ha determinato arricchimento per l'Ente in quanto il giudizio intrapreso ha evitato l'ingiusto addebito a carico dell'Ente della somma complessiva di € 22.050,00 oltre relativi interessi e rivalutazione. Il profilo della congruità della spesa è assorbito dalla liquidazione intervenuta ad opera dell'organo giudicante sulla base di una sentenza oggi esecutiva. L'ente precisa che è attualmente in corso la procedura per il recupero coattivo delle spese di difesa nei confronti della parte soccombente.

Visto tutto quanto sopra e tenuto conto che

- la quantificazione del debito fuori bilancio complessivo da riconoscersi è pari ad € 12.425,46 considerato che la somma di € 4.000,00 risulta già finanziata nel bilancio provinciale;
- l'importo di € 12.425,46 viene finanziato con proventi diversi (Capitolo 2441-35578/0) derivanti dall'attività di recupero in corso nei confronti delle parti soccombenti tenute a rifondere l'Ente delle spese legali oggetto di liquidazione giudiziale, e la residua parte di € 4.000,00 viene stanziata a Fondo di Riserva;

ESPRIME


in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.


Pistoia, 27 novembre 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott.ssa Monica Bigazzi



Dott. Giulio De Simone



Dott. Franco Pacini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvano Calistri

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. ssa Manuela Nunziati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n. _____